




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3462

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale

N. 375 – 10 maggio 2016



CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3462

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo
scambio di informazioni in materia fiscale

N. 375 – 10 maggio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3462
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente; riferita al testo presentato alla Camera
Commissione competente:	III Commissione
Sede:	referente

Il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo firmato il 4 maggio 2015 tra l'Italia e il Turkmenistan in materia di scambio di informazioni fiscali.

Nella presente Nota sono riportati, in sintesi, i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articoli 1-12: la Parti contraenti si rendono reciprocamente disponibili a fornire informazioni rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte. Per l'Italia, i tributi interessati sono IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta successioni e donazioni, imposte sostitutive nonché ogni altro analogo tributo istituito dopo la data della firma dell'Accordo. Si precisa, tra l'altro, che è assicurata la riservatezza delle informazioni fornite, le quali saranno riferite al contribuente e alle autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricati dell'accertamento, della riscossione, delle procedure e dei procedimenti concernenti delle imposte. La Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile: se entro 90 giorni non riesce a rispondere alle richieste, deve immediatamente informare la Parte richiedente spiegando le motivazioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o la ragione del proprio rifiuto.</p> <p>Salvo diversi accordi tra le Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. I costi straordinari non comprendono le normali spese</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dalle attività connesse allo scambio di informazioni previsto dall'Accordo non deriveranno maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto le stesse saranno espletate con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Evidenzia inoltre che le informazioni sono rilevanti ai fini della determinazione, accertamento e riscossione delle imposte e che perseguono le finalità di contrasto all'evasione e di aiuto alla cooperazione fiscale. Da tali obiettivi, segnala la RT, possono attendersi effetti positivi per l'erario, in quanto - favorendo l'emersione di base imponibile ed il contrasto di fenomeni frodati - configurano un potenziale recupero di gettito non puntualmente quantificabile.</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate.	
<p>Articolo 13 stabilisce che l'Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si siano notificate il completamento delle rispettive procedure necessarie. Dalla data di entrata in vigore, l'Accordo avrà effetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; - con riferimento alle altre questioni, a partire dai periodi d'imposta che iniziano a decorrere da tale data. In mancanza di un periodo d'imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano a decorrere da tale data. 	La <u>relazione tecnica</u> non considera la norma

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di svolgere le attività connesse allo scambio di informazioni utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Andrebbe peraltro confermato che con le disponibilità già esistenti si possa far fronte anche ad eventuali costi straordinari (compresi quelli per consulenti esterni in relazione a liti o altro), che l'Accordo pone a carico della Parte richiedente.